

MOZIONE – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI _____

OGGETTO: Esercizio delle funzioni amministrative del Comune in materia dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Vista

- la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni riportante la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 di data 20.05.2020, nella quale la Commissione europea evidenzia in maniera chiara l'obiettivo, a livello programmatico, del miglioramento delle condizioni e della diversità degli agroecosistemi;

- la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 2018 riportante l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori, ove si riconosce che fra le maggiori minacce per gli impollinatori - e per la biodiversità in generale - rientra l'uso dei pesticidi;

- la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa alla strategia "Dal produttore al consumatore", nella quale la Commissione si ripropone di adottare provvedimenti per ridurre, entro il 2030, del 50 % l'uso dei pesticidi chimici in genere, e dei rischi derivanti, e del 50 % l'uso dei pesticidi più pericolosi;

- la Legge costituzionale n. 1/2022 di data 11.02.2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.02.2022, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente";

- la Direttiva 2009/128/CE, che si prefigge di istituire un quadro per la realizzazione di un uso sostenibile dei pesticidi, in modo da ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente;

- il D.lgs. n. 150/2012, con il quale è stata recepita la Direttiva suddetta, il quale prevede che l'applicazione delle disposizioni "tenendo conto del principio di precauzione, quando è necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente";

- la Legge provinciale n. 8/2016 recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria", il cui art. 7 co. 5 stabilisce che, in materia di utilizzo sostenibile di pesticidi, ai Comuni spettano le funzioni amministrative attribuite o delegate dalla Provincia autonoma di Bolzano d'intesa con il Consiglio dei Comuni;

- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 566/2016, recante la specifica suddivisione delle competenze tra Provincia e Comuni in materia di uso sostenibile di prodotti fitosanitari;

Ritenuto necessario che il Comune, al fine di attuare a livello locale gli indirizzi programmatici già espressi in sede europea e di garantire la migliore tutela della salute della popolazione, proceda all'esercizio delle funzioni amministrative ad esso assegnate dall'art. 2 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 566/2016,

Tutto ciò premesso il Consiglio comunale

delibera

di impegnare la Giunta comunale e il Sindaco, ciascuno per l'ambito di propria competenza,

1) a far effettuare approfondite istruttorie con il coinvolgimento della popolazione interessata, volte a verificare la specifica sussistenza dei presupposti per l'esercizio delle seguenti competenze del Comune in relazione a:

a) la diversa determinazione o, se del caso, l'ampliamento dei limiti orari ai trattamenti fitosanitari posti dal punto 2.2. dell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 817/2014, stando al quale la distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso esclusivamente tra le ore 19:00 e le ore 07:00, e l'eventuale previsione di fasce orarie per i trattamenti anche rispetto ad aree agricole adiacenti ad altre aree frequentate dalla popolazione;

b) l'individuazione di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili nelle quali il mezzo chimico per il diserbo è vietato o da utilizzare esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi;

c) l'individuazione di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ulteriori rispetto a quelle già stabilite a livello provinciale (individuazione da esercitare "d'intesa con la Provincia" secondo la Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 566/2016), per le quale debba valere, in virtù del capo I dell'All. A della Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 817/2014, il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari più nocivi ad una distanza inferiore a 30 metri dalle predette aree o a 10 metri in caso di adozione di misure di contenimento della deriva;

2) a chiedere agli Uffici tecnici comunali di effettuare un'adeguata rappresentazione cartografica delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (servendosi eventualmente anche degli strumenti del "GeoBrowser" e dell'"UrbanBrowser" della Provincia autonoma di Bolzano) al fine di tracciare una più trasparente delimitazione dei luoghi in cui le prescrizioni

relative ai divieti e alle distanze poste dalla Delibera n. 817/2014 (Capo I e Capo II) devono essere rispettate dagli utilizzatori di prodotti fitosanitari;

3) a prevedere campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e al rispetto dei limiti posti all'utilizzo di prodotti fitosanitari;

4) a predisporre un idoneo sistema di vigilanza e controllo, formulando una proposta di modifica/integrazione del Regolamento di Polizia Locale che richiami espressamente l'attribuzione alla Polizia Locale dei controlli previsti dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 908/2017.